

STATUTO

**CONSORZIO PRODUTTORI E
TUTELA DELLA D.O.P.
FONTINA
SIGLABILE IN "CONSORZIO
DOP FONTINA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AOSTA AO REGIONE
BORGNALLE 10/L

Numero REA: AO - 25311

Codice fiscale: 00035050079

Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B ai nn. 1077 / 677



STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE, DURATA E SCOPO

Articolo 1

Denominazione

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, il "CONSORZIO PRODUTTORI E TUTELA DELLA D.O.P. FONTINA", siglabile in "CONSORZIO DOP FONTINA".

Articolo 2

Sede

Il Consorzio ha sede legale in Aosta, Regione Borgnalle n. 10/L.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere filiali, agenzie, rappresentanze e simili, sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 3

Durata

Esso avrà durata fino al 31 dicembre 2070 con facoltà di una o più proroghe da assumere a termini di legge.

Articolo 4

Scopi ed oggetto sociale

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone:

1. lo sviluppo delle azioni più opportune per valorizzare, tutelare e difendere

- 1 -

Silvia Galbiano

Silvia Galbiano



- la produzione del formaggio D.O.P. FonTina e l'uso della sua denominazione di origine protetta in Italia, nell'Unione Europea e sul mercato mondiale in armonia con le disposizioni legislative italiane, la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce;
2. la salvaguardia dei caratteri originali, tipici e peculiari della D.O.P. FonTina e la sua valorizzazione;
 3. l'approfondimento, con studi e ricerche, della conoscenza della D.O.P. FonTina e dei suoi rapporti con l'ambiente da cui nasce;
 4. la propaganda del consumo della D.O.P. Fontina attraverso una corretta informazione e pubblicità;
 5. ogni utile iniziativa per organizzare e potenziare il mercato del formaggio D.O.P. Fontina;
 6. l'effettuazione di tutte le iniziative volte a migliorare l'efficienza, tecnologica, commerciale, amministrativa e finanziaria delle aziende consorziate;
 7. la cura generale degli interessi relativi alla denominazione d'origine FonTina.

A tal fine ha per oggetto:

- a) l'ottenimento del riconoscimento e delle autorizzazioni da parte delle autorità preposte;
- b) la proposizione agli Enti competenti di disciplinari regolamentari e/o la modifica di quelli esistenti;
- c) lo svolgimento di compiti consultivi relativi alla denominazione d'origine FonTina;
- d) la promozione di accordi del sistema agroalimentare;
- e) la collaborazione, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della D.O.P. FonTina da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione e comportamenti comunque vietati dalla legge;
- f) la collaborazione con gli organi e gli uffici dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e dell'organismo di controllo in ordine all'applicazione delle norme regolamentari di tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, mettendo a disposizione di tali organi la propria organizzazione, per l'esecuzione, per conto o per incarico degli stessi, di funzioni che facciano parte degli scopi del Consorzio;
- g) la detenzione del marchio collettivo identificativo della D.O.P. FonTina e la concessione in uso a quanti aventi diritto;
- h) l'apposizione del logo costitutivo della D.O.P. sul formaggio avente i requisiti previsti su disposizione dell'organo di controllo autorizzato successivamente alla conclusione con esito positivo dell'attività di controllo da parte di quest'ultimo ed a favore dei soggetti in regola con le disposizioni legislative;
- i) l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni in genere in Italia e all'estero;
- j) la promozione e la partecipazione a programmi di ricerca scientifica e di analisi di mercato;
- k) la creazione di un'apposita organizzazione per gli acquisti collettivi di generi necessari alle aziende dei produttori consorziali;
- l) la facilitazione dell'accesso al credito dei propri consorziati attraverso appositi servizi e nelle modalità ritenute più opportune;

- m) il miglioramento dei pascoli alpini;
- n) il miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio zootecnico della Valle d'Aosta;
- o) l'organizzazione di corsi per il continuo aggiornamento degli allevatori, dei casari, dei magazzinieri, del personale addetto alla marchiatura, degli operatori commerciali e di quelli della comunicazione;
- p) l'assistenza mediante apposito servizio di consulenza ai consorziati per lo svolgimento di pratiche di carattere amministrativo (commerciali, fiscali) e tecnico (suggerimenti, consigli, studi) per il miglioramento dell'azienda.

Per il conseguimento degli scopi sociali il Consorzio potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate. In particolare potrà richiedere ed utilizzare provvidenze, finanziamenti, contributi disposti da Enti pubblici o privati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea giudicheranno necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Ente, inoltre, può assumere interessenze e partecipazioni in persone giuridiche che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altri organismi per rendere più efficace la propria azione.

Sussistendo motivi di opportunità, il Consorzio, con deliberazione dell'assemblea ordinaria e sulla base di apposito regolamento, previa acquisizione dell'approvazione da parte degli Enti competenti se richiesta, potrà ricorrere ai prestiti dei soci nel rispetto delle condizioni di legge.

TITOLO II **SOCI**

Articolo 5 **Requisiti**

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore alle due unità.

Possono essere soci del Consorzio tutti i soggetti della filiera del formaggio D.O.P. FonTina inseriti nel sistema di controllo previsto dall'organismo autorizzato o, in sua mancanza, dall'autorità pubblica designata, e così identificati:


- i produttori di formaggio D.O.P. FonTina in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'organo di controllo competente;
- gli allevatori produttori di latte aventi allevamenti ubicati nel territorio della Regione Valle d'Aosta il cui latte sia, anche parzialmente, destinato alla produzione del formaggio D.O.P. FonTina ed immessi nel sistema di controllo; gli allevatori produttori di latte soci di caseifici cooperative produttrici di formaggio D.O.P. FonTina sono da queste rappresentati per la sola quota di latte conferito, previa specifica delega scritta di rappresentanza;
- gli stagionatori del formaggio D.O.P. FonTina con magazzini ubicati nel territorio della Regione Valle d'Aosta ed immessi nel sistema di controllo.

E' consentita l'adesione dei soggetti sopra individuati anche tramite associazioni legalmente costituite fra gli stessi purché munite di specifica delega scritta di rappresentanza.

Articolo 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

- 3 -



Non possono far parte del Consorzio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, nonché coloro che siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione controllata o a liquidazione coatta amministrativa.

Non possono altresì far parte della compagine sociale coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano gravemente inadempienti verso l'Ente o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Articolo 7

Formalità per l'ammissione

Per far parte del Consorzio l'interessato dovrà presentare domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita Iva, della persona fisica, ovvero denominazione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva e la persona con la legale rappresentanza in caso di persona giuridica;
- b) l'indicazione e la documentazione del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione precisando la/e categorie di associazione;
- c) l'attestazione della mancanza di casi di limitazione;
- d) l'ammontare delle quote di fondo consortile che intende sottoscrivere e che, in ogni caso, non dovranno essere inferiori o superiori agli eventuali limiti di legge e a quelli statutari;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e l'impegno a comunicare ogni variazione concernente i dati di cui ai punti precedenti.

In caso di persone giuridiche dovrà essere allegata copia dello Statuto e della deliberazione dell'organo sociale competente che ha approvato l'adesione.

L'ammissione deve risultare da regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione, assunta entro il termine di tre mesi dal suo ricevimento. La deliberazione deve essere comunicata al richiedente, se negativa per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con indicazione della relativa motivazione. Il Socio non ammesso può presentare ricorso davanti ai competenti organi giurisdizionali.

Le quote del fondo consortile, compreso l'eventuale sovrapprezzo, dovranno essere versati entro tre mesi dalla data della deliberazione. Il socio in ritardo nei pagamenti delle quote sottoscritte cadrà in mora con il solo decorso del termine.

Articolo 8

Diritti e doveri dei soci

I soci che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nel Consorzio ed iscritti nel libro soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini stabiliti nell'articolo precedente e dell'eventuale ulteriore somma;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a comunicare tutte le variazioni concernenti gli elementi indicati nella domanda di ammissione inerenti in particolar modo, i dati anagrafici e la modificazione o perdita dei requisiti per l'ammissione;
- d) di consentire ogni attività di vigilanza, ad esclusione di quelle demandate

all'Organo di controllo, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norma dello Statuto o dei Regolamenti.

Essi hanno diritto:

- a) di intervenire alle assemblee ed esercitare il diritto di voto, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale;
- b) di essere eletti nelle cariche sociali;
- c) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti, previa approvazione degli organi competenti se richiesto, e dalle deliberazioni sociali.

Articolo 9

Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con il Consorzio e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11

Recesso del socio

Il socio ha diritto di recedere dal Consorzio in qualsiasi momento mediante apposita dichiarazione scritta con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio è comunque tenuto a corrispondere le quote e i contributi maturati fino alla data di efficacia del recesso. Il socio ha diritto alla restituzione della quota da liquidare ai sensi e con i termini di cui al successivo articolo 13.


Articolo 12

Esclusione del socio

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio nei casi previsti dalla legge nonché nel caso in cui:

- a) sia stata pronunciata a suo carico sentenza di condanna, in primo grado, a seguito dell'azione di responsabilità nella sua qualità di amministratore o di sindaco;
- b) siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché di quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6;
- c) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, qualora tale sanzione sia in essi prevista, o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte e della tassa di ammissione;
- d) arrechi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, danni agli interessi del Consorzio o che prenda parte ad imprese, società e simili con interessi o attività contrastanti con quelli del Consorzio senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione;
- e) si renda responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata



- 5 -



con ricevuta di ritorno o strumento equivalente, contenente i motivi per i quali il provvedimento è stato adottato.

L'esclusione avrà efficacia immediata.

Il socio escluso potrà presentare ricorso sul quale deciderà l'assemblea dei soci nella prima seduta utile. Il socio escluso perde il diritto alla restituzione della quota sociale e dovrà risarcire eventuali danni. La quota di partecipazione del socio, compreso il fondo sovrapprezzo, accresce il patrimonio del consorzio incrementando la riserva legale.

Articolo 13

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote del fondo consortile e del sovrapprezzo versati, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, con esclusione di eventuali altre riserve.

Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto senza produrre interessi e il diritto alla percezione si prescrive nel termine di legge.

Sono fatti salvi tutti i diritti di ritenzione da parte del Consorzio fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

Articolo 14

Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio Sindacale

TITOLO IV **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, contenente gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza da inviare mediante mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti i soci almeno otto giorni prima della data dell'adunanza e da affiggere, nello stesso termine, in modo visibile nella sede sociale e negli altri uffici del Consorzio.

Nello stesso avviso dovrà essere indicata la data, il luogo e l'ora fissata per la seconda convocazione dell'assemblea che dovrà essere convocata non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione e mai nello stesso

giorno fissato per la prima.

Gli amministratori devono inoltre convocare l'assemblea entro un mese da quando ne è fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci o dal Collegio Sindacale.

La convocazione su richiesta di Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione, quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai membri degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 16

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno tre mesi e se hanno effettuato l'integrale pagamento della quota.

Il socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire personalmente all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco, o dipendente del Consorzio, oppure, previa presentazione della documentazione giustificativa giuridicamente valida, da parenti fino al terzo grado od affini al secondo grado purché compartecipino nell'azienda agricola o comproprietari dei terreni agricoli, i quali, se eletti, possono accettare cariche sociali.

La delega deve risultare obbligatoriamente da atto scritto, conservato agli atti del Consorzio e menzionata sul verbale, redatto su stampato fornito dallo stesso Consorzio. E' ammessa la delega scritta in altra modalità purché accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità del delegante.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.


Articolo 17

Diritto di voto e suo valore

Ogni socio, qualunque sia la quota a lui intestata, ha diritto di voto per un valore determinato da un coefficiente risultante dal rapporto tra la quantità di prodotto certificato del quale il consorziato dimostri l'attribuzione e la quantità complessivamente certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo moltiplicato per la seguente percentuale di rappresentatività:

- produttori di formaggio D.O.P. FonTina in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'organo di controllo competente: **66%** (sessantaseipercento);
- allevatori produttori di latte aventi allevamenti ubicati nel territorio della Regione Valle d'Aosta il cui latte sia, anche parzialmente, destinato alla produzione del formaggio D.O.P. FonTina e immessi nel sistema di controllo: **16%** (sedicipercento);
- stagionatori del formaggio D.O.P. FonTina con magazzini ubicati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e immessi nel sistema di controllo: **18%** (diciottopercento);

- 7 -



Qualora il consorziato svolga più attività produttive rientranti nelle categorie sopra indicate, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

I valori di rappresentatività indicati sono riferiti all'ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata all'attività degli organismi di controllo.

Nei casi non rientranti nel comma precedente, la percentuale di rappresentatività di ciascuna delle categorie è ridotta in misura proporzionale alla quantità di produzione certificata nell'anno solare precedente relativa ai non aderenti al Consorzio.

I dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmente forniti al Consorzio dall'organo di controllo autorizzato per la D.O.P. Fontina, oppure avallati dallo stesso. Sulla base dei dati sopracitati vengono calcolati dal Consorzio, prima dell'Assemblea di approvazione del Bilancio d'esercizio e comunque una sola volta all'anno, i valori di voto dei singoli soci il cui totale viene rapportato al 100% con arrotondamento, per eccesso o difetto, alla prima cifra decimale utile ad assegnare ad ogni socio un valore di voto significativo. Gli eventuali scarti rispetto al valore della rappresentatività di ogni categoria determinati dagli arrotondamenti, variano il valore di voto del maggiore produttore nell'ambito della stessa categoria di soci.

Articolo 18

Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza dal consigliere più anziano presente; in caso di assenza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione. Nella conduzione dell'assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio. Nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, la funzione di segretario è assunta da un notaio scelto dallo stesso Presidente.

Articolo 19

Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di più della metà dei soci aventi diritto al voto e rappresentanti almeno la metà dei diritti di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di oltre un terzo dei consorziati aventi diritto di voto, se straordinaria.

Articolo 20

Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati. In caso di deliberazioni relative a modifiche statutarie, alla messa in liquidazione del Consorzio o alla modifica del disciplinare di produzione, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto presenti.

Per la nomina delle cariche sociali, a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; in caso di contestazioni, si procederà per appello o scrutinio nominale.

Articolo 21

Rinvio dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata su richiesta del Presidente o di un socio mediante dichiarazione da farsi all'adunanza contenente data, ora e luogo, approvata dalla stessa assemblea e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 22

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:



- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione (con facoltà di indicare il Presidente e il Vice Presidente dello stesso), previa determinazione del loro numero, nonché i membri del Collegio sindacale e il relativo Presidente e ne determina i compensi;
- b) approva il bilancio d'esercizio e delibera sulla destinazione del risultato d'esercizio;
- c) approva, nel rispetto delle disposizioni legislative e previa eventuale approvazione da parte degli Enti competenti se richiesta, gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio;
- d) delibera sulla revoca degli Amministratori e sulle responsabilità di questi e dei Sindaci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, nel termine di legge, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne riconosce la necessità oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la legge lo consenta, ricorrendone i presupposti, è possibile convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro l'eventuale maggiore termine consentito.

Articolo 23

- 9 -



Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulle modifiche del disciplinare di produzione, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 24

Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici componenti eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione della suddivisione fra le varie categorie di soci con le modalità indicate al periodo seguente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere scelti nei settori componenti la filiera produttiva della D.O.P. Fontina come individuata nel precedente art. 17 e con la stessa proporzione dei valori di voto assembleari, salvo i necessari arrotondamenti.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto sulla base di una proposta costituita da una o più liste di candidati, ciascuna formata da tanti componenti quanti sono i consiglieri da eleggere e nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Ciascuna lista dei candidati sarà posta in votazione nella sua interezza. Non sono ammessi voti su singoli candidati.

Non possono essere eletti alla carica di consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i dipendenti del Consorzio e i parenti, coniugi o affini con altri consiglieri o dipendenti del Consorzio, fino al secondo grado incluso.

Articolo 26

Durata in carica

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo. Nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente Società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. Permane il diritto al risarcimento nel caso di revoca in assenza della giusta causa.

Articolo 27

Sostituzione dei consiglieri

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione con membri della medesima categoria di soci.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 28

Poteri

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge o dallo Statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza del Consiglio, a titolo esemplificativo, le decisioni concernenti:

- a) la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) la nomina del Presidente ed del Vice-Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- e) la redazione dei progetti di bilancio, delle relazioni annuali e delle proposte di destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- f) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione del Consorzio;
- g) la determinazione dei contributi di cui all'art. 40 del presente Statuto, compreso il contributo di marchiatura, e delle tariffe per i servizi prestati dal Consorzio;
- h) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, mobili e attrezzature ed impianti di qualsiasi genere e la loro successiva gestione e amministrazione;
- i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, di Titoli di Stato, di obbligazioni e simili, e sulla loro successiva gestione e amministrazione;
- j) le deliberazioni su qualsiasi operazione di credito, compresi i mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- k) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici;
- l) la formulazione di proposte di modifica dei disciplinari di produzione della D.O.P. da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'assemblea.

- 11 -



- straordinaria e, successivamente, sottoposta all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- m) l'approvazione di programmi di miglioramento qualitativo e strutturale e di accordo nel sistema agroalimentare;
 - n) la segnalazione all'autorità nazionale l'organismo di controllo della D.O.P.;
 - o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, sulla costituzione di parte civile del Consorzio nei procedimenti penali a carico di responsabili di reati e contravvenzioni previsti dalle leggi in generale ed in modo specifico da quelle in difesa e tutela delle denominazioni di origini e tipiche dei formaggi, per tutti quei casi in cui la produzione venisse danneggiata;
 - p) la formulazione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e degli Enti competenti se richiesta;
 - q) la nomina degli eventuali Direttore e Vice Direttore e la fissazione dei relativi compiti e retribuzioni;
 - r) l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e la determinazione dei relativi stipendi e compiti;
 - s) il conferimento di procure speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - t) l'istituzione di Comitati e Commissioni con funzioni consultive e di proposta;
 - u) la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo quota di cui all'art. 39 del presente statuto;
 - v) l'adesione a cooperative, consorzi ed organismi che svolgono attività economiche integrative e simili;
 - w) la concessione di iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroggi, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
 - x) l'effettuazione, in generale, tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 29 **Convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dal Presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata scritta dal Collegio Sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) contenente la data e il luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax e la posta elettronica) almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un solo giorno prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del collegio sindacale.

In ogni caso il Consiglio si riterrà ugualmente valido senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione, quando sono presenti tutti gli amministratori e i sindaci. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli amministratori può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

Articolo 30
Deliberazioni

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese e a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, con l'approvazione di tutti i consiglieri presenti, con parere consultivo e senza diritto di voto, l'eventuale Direttore, ovvero il Vice-Direttore, e qualsiasi soggetto terzo motivatamente proposto dal Presidente.

Articolo 31
Verbali

Delle adunanze e delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, e dal Segretario che potrà essere scelto anche tra i terzi eventualmente ammessi all'adunanza.

Articolo 32
Compensi

I consiglieri non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo delibere l'Assemblea ordinaria dei Soci, la quale può anche stabilire la concessione di gettoni di presenza.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro incarico.

La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 33
Presidente e Vice Presidente



Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nella prima riunione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento del Consorzio e presiede all'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e i comitati esecutivi.

A puro titolo esemplificativo egli può, con la sua sola firma:

- a) rilasciare liberatorie quietanze ad enti pubblici e privati;
- b) conferire procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale del Consorzio avanti ad altri organi giurisdizionali, amministrativi e tributari;
- c) delegare terze persone, con procura speciale, per il compimento di determinati atti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal Consigliere designato dal Consiglio di



Amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 34

Amministratori delegati e comitato direttivo

Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri in qualità di Amministratori Delegati oppure ad un Comitato direttivo, composto da tre a cinque dei suoi componenti, tra i quali obbligatoriamente il Presidente e il Vice Presidente, determinando nella relativa deliberazione di nomina i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile e comunque, almeno ogni cento ottanta giorni.

Al Comitato Direttivo si applicano tutte le disposizioni compatibili previste per il Consiglio di Amministrazione dagli articoli precedenti.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 35

Composizione e compenso

L'assemblea ordinaria nomina un organo di controllo composto da uno o da tre sindaci effettivi e, rispettivamente, da uno o due sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili. Il Presidente o il Sindaco unico e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti.

Non possono essere eletti e, se eletti decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di Collegio Sindacale, se viene a mancare il Presidente, questo si completa col supplente più anziano di età iscritto nel Registro dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti, che assume le funzioni di Presidente del collegio. In caso di pluralità di sindaci iscritti negli Albi predetti le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano di età.

Articolo 36

Compiti

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile.

TITOLO VII
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

Articolo 37

Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile, che è variabile ed è costituito da quote non inferiori ad € 50,00 (eurocinquantaecentesimizzero); il fondo consortile potrà essere accresciuto mediante ulteriori apporti in denaro o in natura da parte degli stessi consorziati in misura e con le modalità stabilite dall'assemblea.
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo quote;
- d) da eventuali altre riserve o fondi che venissero istituiti per scopi determinati;
- e) da ogni altra riserva o fondo, comunque denominati;
- f) dai contributi versati dai consorziati e da terzi, enti pubblici e privati, e da eventuali donazioni o lasciti.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Articolo 38

Quote

Le quote sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. L'autorizzazione deve risultare da regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione, accertate l'esistenza dei requisiti per l'ammissione, assunta entro il termine di tre mesi dal suo ricevimento. La deliberazione deve essere comunicata al socio, se negativa per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con indicazione della relativa motivazione. In caso di cessione fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare al Consorzio il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei Soci.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dal Consorzio, al quale è inoltre vietato di compensare le quote stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Le quote si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 39

Sovrapprezzo

Il Consiglio di amministrazione determina periodicamente, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo Bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni quota. Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva.

Articolo 40

Risorse di gestione

Alle necessità di gestione si provvede con le seguenti modalità:

- a) contributi associativi annuali dovuti dai consorziati;

- 15 -



- b) contributo per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura generale della D.O.P. FonTina compreso l'uso dei marchi costitutivi della stessa;
- c) proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati a norma di regolamento;
- d) contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.

La misura dei contributi e delle tariffe per i servizi è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, per i contributi di cui al punto b):

- ~ l'entità deve essere determinata in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo; per ciascuna categoria della filiera la misura non potrà eccedere le rispettive percentuali di rappresentanza stabilite all'art. 17 del presente Statuto;
- ~ le quote relative alle categorie degli allevatori produttori di latte e degli stagionatori non coperte gravano esclusivamente sui caseifici produttori di D.O.P. FonTina;
- ~ la quota dei contributi relativa alla categoria dei caseifici produttori è ripartita su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio.

Articolo 41

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 42

Utili

L'utile netto risultante dal Bilancio è accantonato a riserva legale per una quota non inferiore al 30% e, per la differenza, assegnato ad altre riserve.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

Libri sociali

Sono libri obbligatori:

- ~ Libro dei soci;
- ~ Libro delle adunanze dell'Assemblea;
- ~ Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- ~ Libro delle adunanze del Collegio Sindacale.

Articolo 44

Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio potrà sciogliersi o per deliberazione dell'assemblea straordinaria o negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

La somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento

di tutte le passività, sarà distribuita ai soci o a terzi secondo modalità stabilite dall'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento.

Articolo 45
Regolamenti interni

Per il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario del Consorzio e, in linea generale, per tutto quanto non previsto dal presente statuto, il Consorzio potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci previa acquisizione, se richiesta, dell'approvazione da parte degli Enti competenti.

Articolo 46
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge in materia consortile.



Silvia Galliani

